Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

TASK FORCE 2026 – MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . CIG BCCB47F090

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

SOMMARIO

PREMESSA 2
Art. 1 - Oggetto del contratto 3
Art. 2 - Norme particolari 3
Obbligo al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità 3
Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità 3
Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 3
Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999) 4
Art. 3 - Importo contrattuale 4
Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 4
Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione 5
Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore 5
Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi 5
Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 9 - Garanzie 6
Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico 7
Art. 11 - Modalità e termini di collaudo 7
Art. 12 - Risoluzione e recesso 7
Art. 13 - Controversie 7
Art. 14 - Spese contrattuali 8
Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese 8
Art. 16 - Trattamento dei dati personali 8-9

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010 - (in seguito denominato anche “Città”), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Emanuele Pennazio, domiciliato per la carica in Torino, Via Bazzi, 4, ed il Sig. Roberto DORETTO, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dal certificato camerale numero REA AT - 65238 acquisito agli atti della Città, della Società DORETTO ROBERTO con sede in Asti (AT) Corso Ivrea 124, CAP 14100, Partita I.V.A. 00890210057, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola;

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
 - Il Capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

3. Nel seguito si intende:
 - Codice: D.Lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;
 - CME: Computo Metrico Estimativo;
 - DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

4. Il presente documento, redatto ai sensi del Codice, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
 Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 4441 del 22.07.2026 esecutiva in pari data, è stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi documenti per i lavori di “Task Force 2026 – Manutenzione Ordinaria interventi su componenti edilizi su intradossi solai degli edifici scolastici comunali”.
 Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 5421 del 11.09.2026 si è proceduto ad approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, con Trattativa Diretta MEPA n° 6486615 - CIG BCCB47F090, ed autorizzare l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023; si è proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell’intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 26 del CSA.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5732 del 24.09.2026, esecutiva in pari data, si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della Trattativa Diretta MePA n. 6486615 nei confronti della Ditta aggiudicataria.
Il Direttore dei lavori in data 23.07.2026 ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto di fattibilità tecnica-economica e/o del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Norme particolari

Obbligo al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità

In tutte le attività e le fasi progettuali, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall'Articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione e Controllo-Manuali-Istruzioni delle autorità nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da Regolamenti-Manuali-Istruzioni-Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di riconoscere l'origine e garantire un'adeguata visibilità dei finanziamenti, oltre ad assicurare il corretto posizionamento e risalto dei loghi e l'esplicito riferimento alle misure di finanziamento.

Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Specifico, la

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

relazione di cui all'articolo 1 , comma 2, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo allegato. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento . Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 .

L' Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4 dell'articolo 1 dell'allegato II.3. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/ disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinate sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999)

I medesimi operatori economici sono obbligati a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Specifico, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro 25.168,84, di cui euro 15.102,19 per costi della manodopera, oltre ad euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Totale appalto **euro 27.668,84** oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 12,01% della ditta aggiudicataria Doretto Roberto sull'importo a base d'appalto di euro 31.104,20, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque entro il 31/12/2026. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

2. Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 2.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del Codice e all'art. 29 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, la percentuale dell'importo contrattuale consentita dalla normativa vigente, risultante dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Progetto.

2. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque non prima dell'emissione del certificato di pagamento, L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento e nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non inferiore a Euro 15.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell'allegato II.14 e 125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento, previa la verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CSA, viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 5 del Codice.

4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: BCCB47F090) attribuito dall'ANAC.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9 - Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, la S.A. non richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto vista l'esiguità dell'importo delle opere.

2. L'Appaltatore ha presentato ai fini della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 27 del CSA.

2. Qualora nel disciplinare sia indicato anche il contratto collettivo di lavoro applicabile alle lavorazioni secondarie (art. 11, c. 2 bis, D. lgs. n. 36/2023), il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare tale contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative. Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate nella lettera di invito.

3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolare condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

4. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 28 del CSA. È ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 28 del CSA.

5. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

6. I subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 20 del Codice, possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati di esecuzione lavori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I predetti certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd

Art. 11 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 23 del CSA.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 24 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 24 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.

2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.2 del Codice.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.

4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 25 del CSA.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolte secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento, fatte salve le modifiche introdotte dal Codice.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione, Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore, Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi, Art. 9 - Garanzie, Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico, Art. 12 - Risoluzione e recesso, Art. 13 - Controversie, Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese, Art. 16 - Trattamento dei dati personali.

Ai fini del presente contratto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.1 comma 2 dell'Allegato I.4 del Codice, è esentato dal versamento dell'Imposta di bollo, in quanto trattasi di Affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Torino, lì 15 ottobre 2026

IL DIRIGENTE	L'APPALTATORE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DORETTO ROBERTO
Ing. Emanuele PENNAZIO	*Sig. Roberto DORETTO*

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00016115 del 15/10/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-168.nd